



*Regione Campania*  
*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

## **DECRETO n. 87 del 23.12.2011**

**Oggetto: misure per il contenimento della spesa per il personale del SSR 2011/2012.  
Proroga dei contratti a tempo determinato.**

### **Premesso**

- che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2009 si è proceduto alla nomina del Presidente p.t. della Regione Campania quale Commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- che con successive delibere del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 e del 3 marzo 2011 si è proceduto rispettivamente a rinnovare la nomina del Presidente p.t. della Regione Campania quale Commissario ad Acta ed a nominare due Sub-Commissari che affianchino il primo nell'attuazione del Piano di rientro del disavanzo del S.S.R.;
- che con i detti provvedimenti il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale campano ed, in via prioritaria, di provvedere alla realizzazione di specifici interventi, tenendo conto delle prescrizioni ed osservazioni comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in occasione della preventiva approvazione dei provvedimenti regionali attuativi degli obiettivi previsti dal Piano di rientro, ovvero in occasione delle riunioni di verifica trimestrale ed annuale con il Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ed il tavolo per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
- che tra gli interventi è stata prescritta la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale, con particolare riferimento al blocco del turn-over, alla rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale e alla diminuzione delle posizioni organizzative e di coordinamento;
- che la legge finanziaria statale per l'anno 2010, nella parte dedicata al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dei bilanci delle Regioni e ai Piani di rientro (commi da 75 a 91), ha statuito che per le Regioni che risultano in squilibrio economico è previsto un aggravamento delle misure già previste dalla legge 311/2004, (vale a dire l'innalzamento automatico delle aliquote IRAP e addizionale regionale IRPEF nella misura massima prevista dalla legislazione vigente), in quanto si aggiunge al quadro sanzionatorio il blocco automatico del turn over del personale del SSN sino al 31 dicembre del secondo anno successivo e il divieto di



*Regione Campania*

*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

effettuare spese non obbligatorie, con conseguente nullità degli atti emanati e dei contratti stipulati in violazione del suddetto divieto;

- che, in ragione di tanto, con il decreto n. 56 del 30.9.2010, e con i successivi decreti n. 62 del 22.10.2010 e n. 49 del 30.6.2011 è stato disposto il primo divieto automatico ed assoluto (100%) alle Aziende Sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo indeterminato fino al 31.12.2012;
- che in ragione del perdurare del blocco del turn-over appare necessario consentire la proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza al 31.12.2011 che siano necessari per garantire i livelli essenziali di assistenza almeno per un semestre, e quindi fino al 30.06.2012, anche in esecuzione dell'accordo stipulato in data 29 dicembre 2010 ai sensi del comma 4 bis, dell'art. 5 del D. Lgs. 368/2001, di cui al decreto commissariale di presa d'atto n. 76 del 30.12.2010;

#### **Dato atto**

- che con decreto commissariale n. 76/2010 si è preso atto dell'Accordo sottoscritto in data 29 dicembre 2010 tra gli Enti del SSR della Campania e le OO.SS. per la definizione delle procedure finalizzate alla valorizzazione delle esperienze lavorative e professionali svolte nelle aziende sanitarie campane e per la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 5 del D.Lgs. 368/2001;

#### **Considerato**

- che risulta imminente la scadenza di numerosi contratti a tempo determinato che regolano da tempo il rapporto di collaborazione di operatori del SSR sia dell'area della dirigenza che del comparto;

#### **Preso atto**

- che in data 15.12.2011 è stato siglato un accordo, in prosecuzione dei precedenti sottoscritti il 29.12.2010 e il 28.6.2011, per la definizione delle procedure finalizzate alla valorizzazione delle esperienze professionali svolte nelle aziende sanitarie campane con i quali, per le motivazioni negli stessi esplicitate, le parti hanno concordato una proroga al 30.06.2012 dei contratti in scadenza al 31.12.2011;

#### **Visti**

- i programmi operativi 2011 – 2012, approvati con decreto commissariale n. 45 del 20 giugno 2011 e segnatamente il programma operativo n. 5 “razionalizzazione gestione del personale”;
- l'orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica, tra l'altro espresso con parere n. 0054723 del 21.12.2009;



*Regione Campania*  
*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

### **Valutato**

- di dover prendere atto dell'accordo del 15.12.2011 attesa la sussistenza delle motivazioni di tutela della salute nello stesso espresse;

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

### **DECRETA**

- 1- Di prendere atto dell'accordo siglato in data 15.12.2011 tra gli enti del SSR e le OO.SS. per la definizione delle procedure finalizzate alla valorizzazione delle esperienze professionali svolte nelle aziende sanitarie campane con il quale le parti hanno concordato una proroga al 30.06.2012 dei contratti in scadenza al 31.12.2011, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2- Di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. "Piano Sanitario Regionale", "Assistenza Sanitaria", "Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale", ed al "Settore Stampa e Documentazione" per la pubblicazione sul BURC, alle AA.SS.LL., AA.OO. , AA.OO.UU..

Il Commissario ad Acta  
Stefano Caldoro

### ***Si esprime parere favorevole***

Il Sub Commissario  
Dott. Achille Coppola

Il Coordinatore dell'A.G.C. 19  
Dott. Albino D'Ascoli

Il Coordinatore dell'A.G.C. 20  
Dott. Mario Vasco

Il Dirigente del Settore Ruolo Personale SSR  
Avv. Antonio Postiglione

**INTESA IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IL 29.12.2010 PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI NEGLI ENTI SANITARI DELLA REGIONE CAMPANIA E PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 4 BIS, DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 368/2001**

I contenuti del presente accordo si applicano alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, alle Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici Pubblici, agli IRCCS di diritto pubblico, agli enti pubblici del SSR della Regione Campania. Per il seguito del documento gli enti destinatari saranno definiti "Aziende"

In attuazione e conferma dell'Accordo del 29 dicembre 2010 stipulato tra le OO.SS. Regionali del settore sanità e le A.O., A.O.U., Policlinici pubblici ed IRCCS di diritto pubblico, recepito con decreto del Commissario ad Acta n. 76/2010, e del successivo Accordo del 30 giugno 2011, sulle medesime tematiche e tra gli stessi soggetti, che le parti intendono richiamare integralmente, è stato costituito un tavolo tecnico finalizzato a ricercare un'intesa su misure da adottare per il graduale superamento del precariato determinatosi nell'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento ai profili legali all'assistenza e comunque direttamente correlati ai livelli essenziali di assistenza (LEA).

A tutt'oggi non è stato possibile, a seguito delle difficoltà indotte dal Piano di Rientro della Regione Campania, nonché per effetto della normativa vigente, ottenere il processo di progressiva riduzione del lavoro precario attraverso il passaggio, con le modalità previste dall'ordinamento vigente, da rapporti di lavoro flessibile o a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Le parti hanno, altresì, concordato sulla necessità di mantenere attivo il tavolo permanente con la Regione, di elaborazione e proposta, con l'obiettivo di un definitivo accordo nel quale sia mantenuto il percorso per il graduale superamento del precariato.

A tal fine le parti, per garantire la continuità nell'erogazione dei LEA e scongiurare l'interruzione di pubblico servizio, in violazione dell'articolo 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute qual bene primario concordano, tenute presenti le previsioni del piano di riassetto della rete ospedaliera, approvato con decreto commissariale n. 49/2010, nonché dei provvedimenti attuativi, sulla necessità di prorogare i contratti tipici a tempo determinato in scadenza dal 31 dicembre 2011 (con particolare riferimento a coloro che dovessero aver già maturato una successione di contratti a TD che al 31 dicembre dovesse superare il limite di legge), purchè ne permangano motivate necessità assistenziali, sino al 30 giugno 2012, prorogabili per ulteriori 6 mesi, previa autorizzazione del Commissario ad Acta, in

attuazione dell'accordo sottoscritto il 29.12.2010, ai sensi del comma 4 bis, dell'art. 5 del D.lgs 368/2001, e del successivo Accordo del 30 giugno 2011, tenuto conto dell'orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica, tra l'altro espresso con il parere 0054723 del 21.12.2009, in deroga a quanto stabilito dallo stesso D.Lgs 368/2001 e dal CCNL di comparto e di area.

Con riferimento alle posizioni individuali, si specifica che la proroga dei suddetti contratti è consentita esclusivamente per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Le parti prendono atto che, qualora un dipendente abbia mantenuto rapporti a tempo determinato per un periodo superiore a 36 mesi per sostituzione di personale assente avente diritto a conservazione del posto, i periodi di ulteriori proroghe saranno condizionati dal perdurare dell'assenza del dipendente sostituito.

**FIRMATO**